

Tre concetti chiave per i prossimi dieci anni di biodiritto

Lucia Busatta

Professoressa associata di Diritto costituzionale presso l'Università di Trento Mail: lucia.busatta@unitn.it.

Celebrare dieci anni di *BioLaw Journal* offre l'occasione per fare un bilancio delle attività svolte, ma anche per riflettere sulle prospettive di sviluppo future. A partire dal suo primo fascicolo, la Rivista ha cercato di combinare temi più tradizionali della riflessione biogiuridica con questioni di frontiera, aprendosi alle tematiche più dibattute in ambito giuridico e bioetico. Alcuni argomenti hanno sempre occupato uno spazio sul tavolo della redazione; altri, inizialmente considerati non rilevanti, hanno progressivamente espresso il loro potenziale, cominciando ad occupare uno spazio importante nelle pagine della Rivista. Altri ancora, decisamente inaspettati – come la pandemia, ma non solo – hanno catalizzato l'attenzione, consentendo di aprire nuovi fronti di ricerca e di appassionarsi a questioni che prima, forse, non sarebbero state considerate.

Affacciandosi sulla soglia di un nuovo decennio, ci si chiede quali saranno le tematiche di ricerca che potranno occupare uno spazio significativo nella programmazione dei prossimi fascicoli e, in termini ancor più generali, nel dibattito scientifico.

Fra i molti cantieri aperti e fra le tante tematiche che offrono spiragli affascinanti sul futuro, ho scelto tre ambiti, tre concetti, chiave che si pongono in linea di continuità con gli argomenti già cari alla Rivista, ma che assumeranno dimensioni e profili sicuramente degni di interesse nei

prossimi anni: interoperabilità, portabilità, identità e biodiritto globale.

1. Interoperabilità-portabilità

Il termine "interoperabilità", nel linguaggio contemporaneo, occupa uno spazio crescente e significativo. Esso ha cominciato a estendere progressivamente la propria portata, a partire dal lessico informatico, per espandersi a quello delle telecomunicazioni, dei trasporti, senza dimenticare la difesa e la sicurezza. La parola "interoperabilità" significa «capacità di due o più sistemi, reti, mezzi, applicazioni o componenti, di scambiare informazioni tra loro e di essere poi in grado di utilizzarle»¹.

Nella nostra società, globalizzata e interconnessa, da mera caratteristica, l'interoperabilità diviene un valore aggiunto, una risorsa che rende possibile le comunicazioni, abbatte le barriere e permette lo sviluppo di mercati, sistemi, collegamenti globali. Essa non consente solo di superare i confini fisici, avvicinando attività, persone e sistemi fisicamente distanti, ma riduce gli «effetti della frammentazione», con un formidabile potere unificante.

Esistono, a mio avviso, due modi di intendere l'interoperabilità: una prima declinazione è strettamente tecnica e attiene al mondo dell'informatica e delle telecomunicazioni; la seconda accezione è concettuale, astratta e, se si vuole, metaforica. Entrambi i modi di intendere il concetto hanno una rilevanza per il biodiritto dei prossimi dieci anni.

In entrambi i casi, inoltre, il concetto di interoperabilità si collega a quello – vicino, ma differente – di portabilità. Con tale termine, anch'esso attinto al linguaggio informatico, ma utilizzato anche in altri contesti, si intende «caratteristica di

¹ *Interoperabilità (voce)*, in *Enciclopedia Treccani della Scienza e della Tecnica*, 2008, disponibile al link

[https://www.treccani.it/enciclopedia/interoperabilita_\(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/interoperabilita_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/).

un programma utilizzabile in configurazioni hardware diverse senza subire modifiche»², ossia la possibilità di un programma di poter essere utilizzato in diverse piattaforme. La prossimità tra i due concetti è intuitiva e le declinazioni, soprattutto quando si intendano i concetti non in senso strettamente tecnico, ma in termini astratti, è ampia.

Sul lato tecnico, stiamo già vivendo e sperimentando la spinta verso una maggiore interoperabilità dei sistemi e verso la valorizzazione della digitalizzazione e della condivisione dei dati, in particolar modo in ambito sanitario e nel settore della ricerca clinica.

Alcuni recenti interventi normativi in questi campi indicano una netta tendenza verso la condivisione dei dati, la trasparenza e l'accessibilità dei processi, con il duplice scopo di elevare e rafforzare la tutela dei diritti della persona, da un lato, e di rendere più efficiente l'esercizio delle funzioni pubbliche, *in primis* quelle dell'amministrazione, dall'altro lato³. Si tratta di aspetti che da tempo interessano le riforme giuridiche e che occupano uno spazio non trascurabile nel

dibattito giuridico. Da ultimo, quando la riflessione scientifica ha iniziato a spostare il proprio *focus* dalla digitalizzazione alle implicazioni dell'intelligenza artificiale, il dovere di assicurare l'interoperabilità dei sistemi per agevolare gli scambi e consentire un migliore esercizio dei diritti è divenuto parte integrante delle riflessioni del c.d. costituzionalismo digitale e, soprattutto delle riflessioni inerenti l'evoluzione delle posizioni giuridiche individuali dinanzi alle prospettive aperte dalla rivoluzione digitale⁴.

Il prossimo passo, ed una sfida che si profila già ora accattivante, riguarderà – anche e soprattutto al di fuori del campo del biodiritto – l'interoperabilità nel metaverso⁵. Si tratta di temi su cui la dottrina giuridica già si interroga e che, oltre ai profili legati all'identità e alla tutela dei diritti, stanno già mostrando aperture interessanti nel mondo della medicina e nel campo della sanità⁶.

Rimanendo nel campo della medicina, si pensi, solo per citare due fra gli esempi più significativi, alla riforma della sperimentazione clinica e al fascicolo sanitario elettronico.

² Portabilità (voce), in *Vocabolario online Treccani*: <https://www.treccani.it/vocabolario/portabilita/>.

³ Si veda, a riguardo, la definizione contenuta nel Codice dell'amministrazione digitale, d.lgs. 82/20025, art. 1, secondo cui l'interoperabilità è la «caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi». Essa è un obbligo per l'amministrazione contemporanea, se si considera che l'articolo 12 del Codice prevede l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni delle tecnologie dell'informazione, «garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni» (art. 12).

⁴ La letteratura in argomento è ormai sterminata. Fra i riferimenti più pertinenti rispetto alle considerazioni che si stanno qui sviluppando possono essere recuperati in A. GOLIA, *Il contributo del costituzionalismo sociale alla teoria giuridica della società digitale*:

inquadramento e prospettive di ricerca, in *Diritto Pubblico*, 1, 2024, 191; O. POLLICINO, *Di cosa parliamo quando parliamo di costituzionalismo digitale?*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2023, 569; E. LONGO, A. PIN, *Oltre il costituzionalismo? Nuovi principi e regole costituzionali per l'era digitale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 2023, 103; M. MACCHIA, *Pubblica amministrazione e tecniche algoritmiche*, in *DPCE online*, 1, 2022, 311; T.E. FROSINI, *Il costituzionalismo nella società tecnologica*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 3, 2020, 465.

⁵ A. IANNUZZI, *Metaverso, "Digital Twins" e diritti fondamentali*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2, 2024, 35 ss.

⁶ G. LOFARO, *Applicazioni del metaverso nei servizi sanitari: 'governance' della realtà estesa e "blockchain" per l'automazione dei procedimenti amministrativi*, in *Amministrativ@mente*, 4, 2023, 1719; M. IASELLI, *L'identità digitale nel metaverso*, in *Democrazia e Diritti Sociali*, 1, 2023, 33.

Con riguardo al primo aspetto, il Regolamento europeo 536/2014, giunto a piena operatività il 31 gennaio 2022, è stato adottato con il dichiarato intento di rendere la ricerca clinica più competitiva in Europa. A tal fine, le istituzioni europee hanno pensato di snellire ed agevolare alcuni passaggi che nel procedimento per l'approvazione degli studi clinici finivano per rallentare la ricerca scientifica. Fra gli strumenti che veicolano la riforma va annoverata anche la banca dati europea degli studi sui farmaci, condivisa tra tutti gli Stati membri, con una sezione ad accesso aperto per favorire la trasparenza e la consultazione pubblica. Essa rappresenta oggi un contenitore unico nel quale confluiscono tutti i materiali e i documenti relativi agli studi clinici con i farmaci in corso di approvazione, in svolgimento e conclusi. Il valore aggiunto – al netto di qualche oggettiva difficoltà nel regime transitorio – è quello di aprire un canale di comunicazione unico per la sperimentazione farmacologica europea, a servizio di persone, istituzioni e ricercatori.

Se questo è il presente dell'interoperabilità nella ricerca clinica, il compito dei prossimi dieci anni è quello di verificarne l'effettività, di estenderne l'applicazione a tutti gli studi clinici (oltre quelli farmacologici) e di assicurare una ricerca biomedica davvero trasparente, al servizio della società. Auspicabilmente più indipendente di quanto non lo sia oggi dalle logiche del profitto. Il secondo esempio di interoperabilità in ambito sanitario riguarda l'istituzione del fascicolo sanitario elettronico a livello nazionale che, nel quadro delle riforme da portare a termine con il PNRR, dovrebbe diventare operativo in tutto il

territorio nazionale, consentendo agli utenti del Servizio sanitario di avere accesso ai dati sulla propria salute e alle strutture sanitarie di poter consultare referti ed esami degli assistiti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni esigenza di cura, finalmente, i dati sanitari potranno essere visibili e fruibili da parte di tutte le strutture del SSN sul territorio nazionale. Il potenziale di una piena operatività di questo strumento, realizzabile solo grazie alla possibilità di creare un ponte comunicativo tra i sistemi informativi dei servizi sanitari regionali, è evidente, soprattutto a fronte di una crescente e sempre più naturale mobilità territoriale delle persone e del progressivo mutamento di paradigma della sanità, dall'assistenza ospedaliera a quella territoriale.

Il passaggio successivo – ed è ciò su cui si sta già lavorando e che richiederà attenzione nei prossimi anni – è quello di una completa interoperabilità tra i fascicoli sanitari elettronici in Europa, in modo da garantire una piena ed effettiva libertà di circolazione dei dati sanitari nell'Unione Europea. All'interoperabilità tra i sistemi sanitari degli Stati membri si aggiunge la portabilità dei dati sanitari⁷: il cittadino europeo potrà ricevere prestazioni sanitarie in ogni Stato membro (come è già consentito), portando sempre con sé i propri dati sanitari e avendo la garanzia che essi siano accessibili e consultabili in tutto il territorio dell'Unione.

Se parte di quanto sinora descritto è già realtà e quel che serve a completare il quadro è (relativamente) di facile realizzazione tecnica, ciò su cui il giurista può interrogarsi da qui ai prossimi dieci anni riguarda la fattibilità di un sistema sanitario

⁷ Il 5 marzo 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il *Regolamento (UE) 2025/327 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2025, sullo spazio europeo dei dati sanitari e che modifica la direttiva 2011/24/UE e il*

regolamento (UE) 2024/2847, in vigore dal 26 marzo 2025. Con questo atto normativo, lo European Health Data Space (EHDS) costituisce il primo spazio comune dei dati, nell'ambito della strategia europea dei dati e una pietra angolare dell'Unione europea della salute.

unico europeo. Nonostante l'Unione Europea non abbia competenza sull'organizzazione sanitaria, negli ultimi anni si sono susseguiti una serie di interventi che hanno uniformato molti ambiti del diritto sanitario in Europa. Si pensi alla tutela e gestione dei dati personali, ai procedimenti per le cure transfrontaliere, incluse telemedicina e prescrizioni mediche, sino alla disciplina del farmaco e della sperimentazione. Il prossimo decennio indicherà le tendenze a questo riguardo. Portabilità e interoperabilità, in questo contesto, dimostrano di essere strumenti utili a favorire la fruizione dei diritti, l'accessibilità dei dati e, soprattutto, possono aiutare a superare barriere territoriali o strutturali che impediscono un pieno ed effettivo esercizio dei diritti.

Spostando la riflessione su piano più teorico, nei prossimi dieci anni il campo del biodiritto potrebbe (e forse dovrebbe) occuparsi di sorvegliare le modalità con cui si realizza, a livello tecnico, la portabilità di dati relativi alla salute e l'interoperabilità di sistemi collegati ai diritti fondamentali della persona⁸. In tutti questi ambiti, la funzione del diritto deve confermarsi quella di assicurare che la persona (e la tutela dei suoi diritti) resti sempre lo scopo e il centro di ogni innovazione, vigilando su un impiego antropocentrico delle tecnologie, in primis riguardo alle potenzialità e ai rischi dell'impiego dell'intelligenza artificiale⁹.

⁸ Sottolinea il legame tra portabilità dei diritti e tutela della persona, anche in chiave solidaristica E. INNOCENTI, *La portabilità del diritto all'assistenza sanitaria tra deterritorializzazione e solidarietà*, Roma, 2015.

⁹ Circa questi aspetti si vedano, senza pretese di completezza, i contributi pubblicati nello *Special Issue* n. 1/2024 di *BioLaw Journal*, *Vulnerabilità e intelligenza artificiale*; sul concetto di "intelligenza artificiale antropocentrica", cfr. S. TOMMASI, *L'intelligenza*

2. L'interoperabilità del biodiritto e la portabilità dei "biodiritti"

Traslando, quindi, le riflessioni sinora sviluppate su un piano figurato, si può osservare come i concetti di interoperabilità e portabilità, al di là della loro accezione tecnica, possano essere utilizzati anche per descrivere e rappresentare alcune tendenze attuali del biodiritto. Queste, per le prospettive che dischiudono, paiono presentare alcune caratteristiche che, a buon diritto, promettono di rivestire un ruolo importante nel dibattito biogiuridico dei prossimi due lustri.

Soprattutto negli ultimi anni, infatti, a livello comparato (soprattutto fra gli ordinamenti della *Western Legal Tradition* e, in particolare modo, in Europa), nel campo del biodiritto è stato possibile osservare alcune "spinte" omogenee verso il riconoscimento di determinate posizioni giuridiche. Nel contesto europeo, gran parte di questa tendenza è da attribuire al ruolo delle Corti: fra queste, la Corte EDU, *in primis*, pur rispettando le sensibilità e la discrezionalità di ciascun ordinamento, sta offrendo un significativo contributo nell'indicare la direzione che le scelte pubbliche interne nella garanzia di alcuni diritti legati al bios dovrebbero prendere.

La tendenza a uniformare il livello di tutela di alcuni diritti fondamentali collegati alla salute umana e alle scelte che una persona può compiere sul proprio compito, è evidente ed è un fenomeno al centro del dibattito giuridico già da molti anni¹⁰. La sfida, a mio avviso, è parlare di

artificiale antropocentrica: limiti e opportunità, in *Jus Civile*, 4, 2020, 853.

¹⁰ Per fare riferimento alle riflessioni pubblicate in questa Rivista, si vedano, a titolo esemplificativo i contributi pubblicati nel focus *Jurisdiction and Pluralisms*, in *BioLaw Journal*, 1, 2016, 9 ss. Più recentemente, sempre in questa Rivista, cfr. R. LUGARÀ, *Corte EDU e utilizzo dei dati scientifici. Anatomia di un rapporto mediato da sussidiarietà e consenso internazionale*, in *BioLaw Journal*, 2, 2024, 59; D. DE PRETIS,

interoperabilità e portabilità di questi diritti, in senso proprio. Detto in altri termini, potrebbe una persona pretendere il riconoscimento di un (almeno minimo) livello di riconoscimento delle proprie posizioni da parte di un ordinamento giuridico, forte di un “pari” riconoscimento da parte di un ordinamento vicino? La sfida, a mio avviso, è quella di valutare la tendenza all’uniformizzazione delle modalità di tutela dei diritti fra le democrazie avanzate, a fronte dell’emergere di istanze di riconoscimento sempre più omogenee, soprattutto nel campo del biodiritto e nel legame tra diritto e tecnologia¹¹.

Fra i molti ambiti in cui tale fenomeno può essere osservato, paradigmatici appaiono quelli dell’assistenza medica al morire, dell’interruzione di gravidanza e delle questioni di genere: si tratta di ambiti tematici ormai classici per il dibattito bio-giuridico, rispetto ai quali – pare – non si può più transigere rispetto a un livello minimo di riconoscimento e disciplina da parte delle democrazie avanzate. Sono ambiti nei quali a prevalere è la dimensione intima (etico-valoriale) della persona, in combinazione con le opportunità offerte dall’avanzamento medico tecnologico. La regola per la regolazione statale dovrebbe essere, in questi casi, quella dello Stato minimo: «rispetto per l’autonomia dell’individuo nelle scelte di

comportamento e rigoroso *self-restraint* per lo Stato che voglia intervenire imponendo la sua disciplina»¹².

Se si sposa questa tesi, si può comprendere come una delle prossime sfide nel dibattito bio-giuridico possa essere quella di ragionare in termini di interoperabilità delle scelte statali (minime) su queste tematiche, offrendo la possibilità di una portabilità dei c.d. biodiritti della persona, grazie al principio di reciprocità.

Si pensi al problema del suicidio medicalmente assistito o, meglio, dell’aiuto medico a morire¹³, che sta alimentando il dibattito giuridico in una pluralità di ordinamenti ormai da molti anni. Potrebbe essere, questo, un diritto (o, se si preferisce, una libertà¹⁴) oggetto di un procedimento di “armonizzazione” almeno tra le democrazie avanzate? Lo stesso dicasi, nonostante il costante e periodico riaffiorare di venti contrastanti, per la disciplina dell’interruzione volontaria di gravidanza e per l’autodeterminazione della donna nelle scelte procreative. Al di là delle tesi che, alternativamente, perorano o contrastano la necessità di una tutela costituzionale dell’aborto, sarebbe configurabile un riconoscimento minimo della possibilità di accedere ad un aborto sicuro per tutte le donne¹⁵? La sfida che, in termini giuridici, potrebbe aprirsi riguarda le

Intervento Biodiritto – Trento, 30 settembre 2022, in BioLaw Journal, 1, 2023, 21.

¹¹ Cfr. a riguardo le considerazioni sviluppate da C. CASONATO, *Le generazioni dei diritti alla prova degli ultimi 25 anni: il contributo di DPCE, in Diritto pubblico comparato ed europeo*, Numero Speciale 2024, 53 ss.

¹² V. ZAGREBELSKY, *Sul rapporto tra individuo e Stato e società*, in *BioLaw Journal*, 1, 2023, 17.

¹³ Sulla preferibilità dell’espressione “aiuto medico a morire” invece che “suicidio medicalmente assistito” cfr. L. BUSATTA, L. ORSI, M. PICCINNI, *Le Raccomandazioni sul ruolo dei comitati etici nell’aiuto medico a morire del gruppo di lavoro “Per un diritto gentile”*, in *Responsabilità medica*, 3, 2024, 378, secondo cui: «L’uso dell’espressione “aiuto medico a morire” (AMM) è

funzionale a rappresentare più fedelmente la richiesta della persona di anticipare la propria morte all’interno di un percorso di cura e nell’ambito di una relazione di cura e fiducia, allontanando questo scenario dall’angusta visione penalistico-repressiva dell’art. 580 del Codice penale».

¹⁴ C. CARUSO, *Al servizio dell’unità. Perché le Regioni possono disciplinare (con limiti) l’aiuto al suicidio*, in *Il Piemonte delle Autonomie*, 1, 2024, 8.

¹⁵ Non è una questione utopica o ideologica, se si pone il focus sulla tutela della salute della donna. Si vedano, a riguardo, le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, *Abortion care guideline*, 2022 (disponibile al link <https://www.who.int/publications/i/item/9789240039483>).

modalità per realizzare questo riconoscimento, rafforzando certamente il ruolo uniformatore delle Corti internazionali e sovranazionali, ma individuando al contempo strumenti giuridici effettivi per regolare questi diritti. La difficoltà risiede nell'assicurare al contempo il rispetto delle sovranità nazionali e delle competenze statali, lavorando – ancora una volta – in una prospettiva antropocentrica, di promozione della centralità della persona e dei suoi diritti.

Un terzo esempio, in quest'ambito, riguarda il genere e il suo riconoscimento giuridico. In questi ultimi anni, solo per fare riferimento alle novità più salienti, si è ampiamente disquisito del c.d. terzo genere (recentemente giunto anche all'attenzione della Corte costituzionale, che si è pronunciata con la sentenza n. 143/2024) e della disciplina della rettificazione anagrafica del sesso, oggetto di riforme in vari ordinamenti¹⁶.

Sono tre esempi nei quali la dimensione fattuale e i diritti in gioco hanno una forza unificante tale da superare le barriere statali. In questo senso, la declinazione dei concetti in termini di interoperabilità del biodiritto o portabilità dei biodiritti racchiude in sé sia la descrizione delle tendenze di cui si è dato conto, sia la rappresentazione di quella che potrebbe essere una delle sfide che il biodiritto dei prossimi anni potrebbe affrontare. In altri termini, una interoperabilità delle

soluzioni giuridiche, che punti a raggiungere una minima, ma effettiva uniformità di riconoscimento delle posizioni giuridiche, a tutela della persona, pur nel rispetto di alcune specificità statali.

3. Identità

Il secondo concetto chiave per il biodiritto dei prossimi dieci anni è "identità".

In aggiunta alle tendenze di cui si è dato conto, si può anche osservare come negli ultimi anni stiamo assistendo ad una forte spinta per l'affermazione e il riconoscimento delle identità, individuali, minoritarie o semplicemente non-maggioritarie. Talvolta si tratta di identità polarizzate, a volte, semplicemente, "dimenticate".

Si tratta di identità che esprimono un bisogno di riconoscimento, figlio del costituzionalismo contemporaneo e del primato che esso – giustamente – ha riservato alla centralità persona e alla sua autodeterminazione, che nell'ambito del biodiritto assume fogge peculiari. Esso non si ferma, infatti, alla mera istanza di "registrazione" da parte delle istituzioni statali della posizione, della situazione o della condizione di volta in volta rivendicata¹⁷.

In questo specifico ambito si tratta, spesso, di istanze di riconoscimento che non si soddisfano

¹⁶ Si veda, per esempio la riforma spagnola, con la legge n. 4/2023. In argomento cfr. i contributi pubblicati su *BioLaw Journal*, 3, 2024, 7 ss.; E. ATIENZA MACIAS, *La protección jurídica de las personas trans a la luz del nuevo escenario normativo en España*, in *BioLaw Journal*, 4, 2024, 351; *amplius*, G. MINGARDO, *Il riconoscimento delle nuove soggettività e il limite del binarismo di genere nella prospettiva costituzionale*, in *GenIUS*, 1, 2024, 121; S. CACACE, *Il riconoscimento giuridico del terzo sesso*, in *Famiglia*, 5, 2023, 729; F.B. D'USSEAU, D. FERRARI, *La condizione intersessuale dalla "normalizzazione" alla dignità? Linee di tendenza dal diritto internazionale alla Corte costituzionale tedesca*, in *GenIUS*, 2, 2018, 10; C.M. REALE, *Il binarismo di*

genere non è costituzionalmente necessario e viola i diritti fondamentali, storica sentenza del *Bundesverfassungsgericht*, in *Quaderni Costituzionali*, 1, 2018, 218.

¹⁷ Sul concetto di identità nell'ambito del biodiritto, cfr. G. PINO, *L'identità personale*, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), *Trattato di biodiritto*, vol. I, Ambito e fonti del biodiritto, Milano, 2010, 297; A. MORELLI, *Persona e identità personale*, in *BioLaw Journal*, fascicolo special 2, 2019, 45; S. PENASA, *Ai confini del diritto pubblico: ibridazione dei metodi e identità epistemologiche nel prisma del primato della Costituzione*, in *Rivista AIC*, 3, 2020, 203.

con il mero riconoscimento di una libertà e non si risolvono semplicemente con la scelta, da parte dell'apparato statale, di "tollerare" un certo comportamento. Molto spesso, queste istanze identitarie, nel campo del biodiritto, devono essere accompagnate dalla garanzia di prestazioni (ad esempio, sociali, sanitarie o, semplicemente, di attività da parte della pubblica amministrazione) o richiedono non trascurabili mutamenti nel quadro legislativo, tali da travolgere lo spazio di discrezionalità politica.

Fra i molti esempi che potrebbero essere citati a riguardo, oltre alla già menzionata questione relativa ai procedimenti per il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione di genere, attualmente al centro di un importante dibattito giuridico in molti ordinamenti europei e non solo, si pensi anche alle problematiche giuridiche legate alla registrazione anagrafica dei legami di filiazione nelle famiglie omogenitoriali. Infine, alle questioni identitarie si lega anche il tema del diritto al nome, su cui la Corte costituzionale italiana è stata a più riprese interpellata e su cui, ancora una volta, il silenzio delle Camere è colpevole¹⁸.

Al di là di ogni giudizio di valore su tali fenomeni, che in alcune circostanze potrebbero apparire polarizzanti, oppure tanto inclusivi da "escludere" coloro che non si sentano portatori di una diversità degna di specifico riconoscimento, bisogna registrare quanto essi oggettivamente contribuiscano all'avanzamento del diritto. Spesso, infatti, solo per il fatto di sollecitare il dibattito giuridico, spesso con toni anche molto vivaci, le istanze identitarie costringono a riflessioni di ampio raggio, che si proiettano sino alla

base ontologica di alcuni istituti tradizionali. Mettono, insomma, in discussione approdi anche consolidati¹⁹.

Questa tendenza, oggi già presente, con ogni probabilità andrà accentuandosi anche i prossimi dieci anni.

Ciò che preme osservare, in questo contesto, è una attitudine alla polarizzazione e alla contrapposizione: si richiede il riconoscimento di diritti spesso attraverso logiche "oppositive" o contenziose, il cui effetto rischia di essere quello di delegittimare posizioni o situazioni giuridiche differenti, solo in quanto tali.

Non ci si riferisce, qui, al fatto che si cerchi un primo riconoscimento del diritto attraverso l'intervento giurisdizionale. Nel biodiritto, questa è la fenomenologia consolidata per l'emersione e di nuove istanze e per il loro relativo riconoscimento giuridico.

Il profilo critico riguarda il fenomeno per cui, sovente, talune istanze individuali tendono a voler negare la possibile coesistenza di altre posizioni parimenti meritevoli di spazio nell'ordinamento, con l'effetto negativo di escludere ogni possibilità di dialogo o di costruzione di posizioni condivise. Si pensi ai tratti del dibattito sul fine vita o, ancora, sull'aborto che, dopo molti decenni, continuano ad opporre le fazioni di coloro che sono *in toto* favorevoli e coloro che sono completamente contrari (*pro-choice* e *pro-life*, per riprendere la terminologia "faziosa" del discorso sulla legittimità dell'aborto; oppure, per il dibattito sul fine vita, fautori del principio di autodeterminazione o di sacralità della vita). In questi casi, talvolta pare che *non sia consentito* il riconoscimento di posizioni "altre", frutto di un punto di

¹⁸ Ci si riferisce alle numerose pronunce della Corte costituzionale sull'attribuzione del cognome, fra le quali si vanno richiamate la sentenza n. 61 del 2006, la sentenza n. 286 del 2016 e da ultimo, la sentenza n. 131/2022. In argomento, *inter multis*, E. MALFATTI, *Istanze di attribuzione del cognome materno e nuova*

'regola' del doppio cognome: note a margine della sentenza n. 131 del 2022, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3, 2022, 1423.

¹⁹ Discute questo fenomeno anche F. CORTESE, *L'identità furiosa e il diritto pubblico*, Modena, 2023.

convergenza tra le diverse visioni di un problema.

Se la centralità della persona viene intesa in questi termini, come primato esclusivo dell'autodeterminazione individuale, i "biodiritti" si riducono a partizionamenti di posizioni giuridiche che, contingentemente, possono rappresentare piccole conquiste per gli istanti e i diretti interessati, ma che, se visti in una prospettiva sistemica, rivelano la loro intrinseca debolezza e caducità²⁰. L'atomizzazione dei diritti, in altre parole, tradisce il principio personalista stesso e non contribuisce realmente alla crescita dell'universo giuridico: se non ricondotta a logiche relazionali, l'iper-frammentazione dei movimenti identitari rischia di creare ulteriori polarizzazioni, suscettibili di essere ritrattate al primo soffio di vento.

A questo proposito, l'auspicio per i prossimi dieci anni è che, oltre le giuste richieste di riconoscimento delle posizioni individuali, si possa recuperare una più solida attenzione alla dimensione relazionale dei diritti, in modo che le istanze, non più meramente individuali o minoritarie, si pongano in dialogo con altre ugualmente meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. Ciò su cui la dottrina biogiuridica dovrebbe lavorare, quindi, consiste nel promuovere l'inveramento del primato della centralità della persona e dei suoi bisogni, tanto più in un ambito sensibile e delicato come questo, stigmatizzando però le polarizzazioni.

Il metodo epistemologico a sostegno di ciò dovrebbe essere quello della valorizzazione del

pluralismo e dei pluralismi entro lo Stato e non in antagonismo con esso e con le altre istanze, nell'idea per cui nel riconoscimento dell'altro e delle sue diversità si può costruire lo spazio anche per la pari affermazione della propria posizione, in una dimensione dell'identità pienamente relazionale. Rispondendo le parole di Aldo Moro all'assemblea Costituente, «lo Stato assicura veramente la sua democraticità, ponendo a base del suo ordinamento il rispetto dell'uomo guardato nella molteplicità delle sue espressioni, l'uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo, ma che è società nelle sue varie forme, società che non si esaurisce nello Stato»²¹.

4. Un biodiritto globale

L'ultimo concetto chiave per i prossimi dieci anni riguarda è il "biodiritto globale. Siamo ormai di fronte al drammatico consumo di risorse ambientali e a una crisi climatica non reversibile. Da questo punto di vista, proprio per salvaguardare e promuovere il bios, al cuore di ogni discorso sui diritti, è irrinunciabile e non procrastinabile recuperare il concetto di bioetica globale, secondo gli insegnamenti di Van Rensselaer Potter²². Secondo il biochimico, oncologo e bioeticista statunitense, il potenziale della bioetica è quello di creare un ponte tra diverse scienze, tra il sapere scientifico e quello umanistico, tra biologia e valori umani; questa capacità – secondo Potter – è

²⁰ Di questi rischi, proprio con riferimento all'identità, parla anche C. PINELLI, *Identità, diritti, democrazia: relazioni difficili ma necessarie*, in *Genlus*, 2, 2022, 8, che sottolinea: «Come il diritto di essere se stessi in senso integralmente antipaternalistico corrisponde a una visione assoluta dei diritti fondamentali, così la nozione relazionale della persona apre la via a un'interpretazione orientata alle conseguenze del loro esercizio».

²¹ A. MORO, intervento all'Assemblea Costituente, nella seduta pomeridiana del 24 marzo 1947.

²² Ci si riferisce ai due celebri lavori V.R. POTTER, *Bioethics, the Science of Survival*, in *Perspectives in Biology and Medicine*, 14, 1, 1970, 127; Id., *Bioethics: bridge to the future*, Englewood Cliffs, N.J., 1971.

tanto potente da candidare la bioetica ad essere *the science of human survival*.

L'idea di Potter era, forse, troppo lungimirante per l'epoca in cui egli la esprime. O meglio, la sua intuizione venne travolta dal contingente, ossia dall'attenzione che catalizzarono i rapidissimi sviluppi della scienza medica che in quegli anni prendevano avvio. Così, nel dibattito filosofico e scientifico prevalse l'idea di bioetica legata al mondo della medicina, rispetto a quella di più ampio spettro proposta da Potter. Il suo pensiero sta, però, tornando drammaticamente urgente oggi: coniugare sapere scientifico e responsabilità morale, in senso globale, non è più rinunciabile. Gli scienziati, ossia coloro che operano nelle università, cattedrali del sapere, sono in prima linea per promuovere uno sviluppo scientifico attento e responsabile, consapevole delle implicazioni in termini valoriali (e di diritti fondamentali, si potrebbe aggiungere) del progresso scientifico.

L'avanzamento, insomma, deve essere promosso responsabilmente, governato saggiamente, affinché possa mantenere una dimensione antropocentrica, attenta alla persona e al modo in cui essa si inserisce nell'ambiente circostante e con esso interagisce. Si tratta di una prospettiva che sta ricominciando a riemergere ora, suggerendo all'umanità un approccio più rispettoso verso se stessa, *in primis*, ma anche verso l'ecosistema.

Gli esempi, nel presente sono molti. Si pensi al progressivo sganciamento della salute da una dimensione strettamente medico-sanitaria, attraverso il paradigma *OneHealth*²³: in quest'ottica,

la salute, il *bios*, non possono più essere visti solamente con un approccio strettamente medico-sanitario, ormai non più sostenibile. Essi assumono, invece, una dimensione più ampia e circolare, globale.

La prospettiva, in quest'ambito, per i prossimi dieci anni di biodiritto, è quella di ritornare alle origini della bioetica, riprendendo gli insegnamenti di Potter. Non vi potrà, infatti, essere alcun dialogo intorno ai temi "classici" del biodiritto e nemmeno la costruzione di un dibattito giuridico sulle nuove frontiere delle scienze, se non ci si adopera per mettere in sicurezza l'umanità e l'essenza stessa della vita.

Il mondo è agitato da venti assai preoccupanti. I focolai di guerra in diverse parti del pianeta (*Peace*); la crisi demografica che colpisce i paesi ad economia avanzata, in contrapposizione alla crescita incostante e non sostenibile nei paesi più poveri (*Population*); una crisi climatica ormai conclamata non più sanabile, ma che si può solo frenare o tamponare (*Pollution*); le conseguenze combinate di questi fattori che provocano miserie umane tali da costringere popoli interi a migrare, con flussi che alimentano ulteriori crisi e conflitti (*Poverty*); le tendenze estremiste e spesso fortemente populiste delle parti politiche al potere in molti Stati "chiave" per l'equilibrio geopolitico globale e la progressiva disaffezione al voto della popolazione, che lascia crescente spazio agli esponenti di lobby o di interessi economici poco antropocentrici (*Politics*); le sfide con cui oggi l'universo dell'intelligenza artificiale sta impegnando tutte le branche del sapere (*Progress*)²⁴.

²³ Da intendersi «quale modello di tutela integrata e multidisciplinare della salute umana, ambientale e animale», G. RAGONE, *One Health e Costituzione italiana, tra spinte eco-centriche e nuove prospettive di tutela della salute umana, ambientale e animale*, in *Corti Supreme e Salute*, 3, 2022, 809.

²⁴ I termini in inglese menzionati tra parentesi (*population, peace, poverty, pollution, politics, progress*) richiamano le cosiddette «the 6 Ps», con cui Potter raffigurò già allora i sei problemi chiave per la sopravvivenza del genere umano, V.R. POTTER, *Bioethics: Bridge to the Future*, cit., 1-2. Per un collegamento tra

Il pensiero di Potter, in questo, è stato senz'altro profetico.

Agli scienziati (latamente intesi) resta il complesso compito di lavorare con responsabilità, in

prospettiva davvero antropocentrica, per consentire all'umanità di continuare a fiorire nella propria formidabile eterogeneità.

il pensiero di Potter e il biodiritto cfr. C. CASONATO, *Biodiritto*, Torino, 2023, 25.